



PROVINCIA
DI ROMA

Regolamento sulla riscossione delle contravvenzioni al codice della strada

Adottato con delibera del Consiglio Provinciale:

n. 25 del 25 luglio 2011

ART. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

Il presente Regolamento disciplina le modalità di riscossione nelle mani dell'agente accertatore e di versamento delle Entrate conseguenti alla violazione del Codice delle Strada (Dl.g.vo n. 285/1992 e s.m.i., d'ora in poi CDS), ai sensi dell'art. 202, commi 2 bis e 2 ter e dell'art.207, commi 1,2 e 2bis del C.D.S..

ART 2

Agente accertatore e Riscuotitore speciale

L'agente accertatore è l'agente di Polizia provinciale cui spetta, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett.d bis del CDS, l'espletamento dei servizi di Polizia stradale, nonché il personale degli uffici competenti in materia di viabilità ed il personale avente qualifica di cantoniere, previo superamento di un esame di qualificazione, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 12, comma 3. Egli ha il compito di contestare la violazione al trasgressore, di redigere il verbale e, nei casi previsti dal Codice della Strada, di incassare immediatamente le relative sanzioni pecuniarie o cauzioni. A tal fine l'agente accertatore rilascia al trasgressore:

a) copia del verbale;

b) apposita ricevuta.

L'agente accertatore ha inoltre il compito di consegnare la somma accertata ed incassata con la relativa ricevuta al riscuotitore speciale da cui dipende o fa riferimento.

Il riscuotitore speciale viene nominato dal Dirigente del Servizio dell'U.E. "Polizia Provinciale e protezione civile" competente territorialmente, ovvero dal Direttore dell'U.E. "Polizia Provinciale e protezione civile" nel caso del riscuotitore speciale competente per il Comando, con propria determinazione e sulla base di una deliberazione della Giunta provinciale che ne autorizza la nomina ai sensi dell'art. 85, comma 3, del Regolamento di contabilità, rilevando la necessità di individuare nell'ambito di ogni Distaccamento e per il Comando un responsabile che eserciti le funzioni di riscuotitore speciale.

Egli svolge funzioni di agente contabile nell'ambito della propria competenza organizzativa ed ha il compito di prendere in carico le somme accertate ed incassate dagli agenti accertatori, di versare dette somme al tesoriere provinciale con le modalità di cui agli artt. 22 e 24 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente ed è responsabile della rendicontazione delle medesime, nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento per il servizio di economato ed, ai sensi dell'art. 85, comma 1 del medesimo Regolamento di Contabilità, ha obbligo di rendere conto della gestione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

ART.3

Pagamento immediato all'agente accertatore

Nei casi previsti dall'art. 202, comma 2 bis e dall'art. 207, comma 1 del C.D.S., è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione direttamente nelle mani dell'agente accertatore, che riceve materialmente la somma e ne rilascia quietanza numerata al trasgressore. Nei termini di cui al successivo art. 7, l'agente accertatore consegna copia degli atti e la somma riscossa, a titolo di sanzione pecuniaria, nelle mani del riscuotitore speciale da cui dipende o fa riferimento.

ART.4

Cauzioni

Nel caso in cui il trasgressore non si avvalga della facoltà prevista dal comma 2 bis dell'art. 202 e dal comma 2 dell'art. 207 del C.D.S. di effettuare il pagamento in via immediata, il medesimo è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione e, nei soli casi previsti dall'art. 207, comma 2 bis, una somma pari a quella richiesta per il pagamento in misura ridotta. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Successivamente l'agente accertatore consegna copia degli atti e la somma riscossa, a titolo di cauzione, nelle mani del riscuotitore speciale da cui dipende o fa riferimento.

In mancanza del versamento della cauzione l'agente accertatore dispone il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.

Avverso il verbale di contestazione può essere esperito ricorso al Prefetto o al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione nel termine di 60 gg. dalla data di notificazione del verbale stesso.

In esito al ricorso il competente Servizio dell'U.E. "Polizia Provinciale e Protezione Civile", accertato il diritto al rimborso della cauzione, ne dispone la restituzione al soggetto interessato ovvero, in caso di rigetto, predispone il provvedimento per il definitivo incasso a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione al C.D.S..

Stesso provvedimento di incasso viene predisposto se decorre il termine previsto per l'esercizio del ricorso, senza che questo sia stato esperito.

ART.5

Adempimenti per la riscossione diretta

Il Servizio "Politiche delle Entrate – Finanze" del Dipartimento "Risorse Finanziarie" predispone i bollettari contenenti le ricevute che saranno utilizzate per la procedura di cui al presente articolo. Le ricevute sono in ordine progressivo e vidimate dal citato Servizio 3, che consegna i bollettari al competente Servizio dell'U.E. "Polizia Provinciale e Protezione Civile", compilando apposito verbale.

Il Dirigente del Servizio competente dell'U.E. "Polizia Provinciale e Protezione Civile", con proprio provvedimento provvede a consegnare a ciascun agente accertatore i bollettari verbalizzando i numeri delle ricevute ed il nome degli agenti cui sono consegnate.

L'agente accertatore di cui all'art. 2 del presente Regolamento e per le sanzioni pecuniarie incassate di cui all'art. 202, comma 2 bis e 207, comma 1, del vigente C.D.S. e per le cauzioni di cui ai rispettivi comma ter e comma 2 e 2 bis dei medesimi artt., rilascia al trasgressore apposita copia del verbale e ricevuta di avvenuto pagamento.

La ricevuta contiene almeno i seguenti elementi:

- a) numero verbale;
- b) data;
- c) trasgressore;
- d) agente accertatore che riceve la somma;
- e) importo.

L'agente accertatore versa nelle mani del riscuotitore speciale le somme incassate, unitamente alla copia del verbale ed alla copia della relativa ricevuta rilasciate al trasgressore.

Il riscuotitore speciale, a discharge del versamento effettuato dall'agente accertatore, rilascia un documento in cui indica:

- a) il numero della ricevuta con cui è stata incassata la somma;
- b) se si tratta di cauzione o di sanzione;
- c) l'importo del versamento complessivo;
- d) il nome dell'agente che ha effettuato il versamento.

Il riscuotitore speciale procede al versamento al tesoriere, con le modalità indicate nel successivo art. 7 del presente Regolamento.

Il riscuotitore speciale annota su apposito registro di carico e scarico:

- a) il numero e la data dei documenti rilasciati agli agenti accertatori da cui ha ricevuto le somme;
- b) l'importo incassato con il predetto documento di discharge;
- c) la data in cui ha effettuato il versamento presso il tesoriere.

Il riscuotitore speciale deve informare tempestivamente il competente Servizio dell'U.E. "Polizia Provinciale e Protezione Civile" per la predisposizione della determinazione dirigenziale di cui all'art. 7 mediante trasmissione dell'elenco dei versamenti fatti al tesoriere.

ART.6

Responsabilità dei riscuotitori speciali

I riscuotitori speciali, ai sensi dell'art. 25 del vigente Regolamento di contabilità, sono soggetti alla giurisdizione contabile, personalmente responsabili delle somme avute in consegna e ne rispondono secondo le norme civili, penali e contabili vigenti.

La vigilanza su di essi viene esercitata dal responsabile del competente Servizio dell'U.E. "Polizia Provinciale e Protezione Civile", che comunica gli esiti agli Uffici o Servizi preposti ai controlli interni.

Al fine di garantire i riscuotitori speciali da furti o rapine l'Amministrazione provinciale stipula apposita polizza con idonea compagnia assicurativa, in relazione all'entità delle somme depositate nelle casse interne dell'Amministrazione.

ART.7

Versamenti al tesoriere

I versamenti devono essere effettuati dai riscuotitori speciali ogni 15 gg. ovvero prima di detto termine qualora l'importo incassato sia pari o superiore ad € 1.500,00=.

In esito ad ogni versamento il Dirigente del competente Servizio della U.E. "Polizia Provinciale e protezione civile" procederà alla predisposizione di apposita determinazione dirigenziale con cui verranno accertate le entrate, ritualmente inoltrata al Servizio "Politiche delle Entrate – Finanze" del Dipartimento II.

ART.8

Ordinativi d'incasso

Le riscossioni delle somme versate dal riscuotitore speciale sono regolarizzate con ordinativi d'incasso emessi e sottoscritti dal Servizio "Politiche delle Entrate – Finanze" del Dipartimento "Risorse Finanziarie", ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di contabilità.

ART.9

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente, al C.D.S., ai Regolamenti di contabilità e sul servizio di economato dell'Ente.